



Provincia di Alessandria

DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E COORDINAMENTO FORMAZIONE VOLONTARIATO

Alessandria, _____23-04-2013_____

n.p.g. _____42027_____

Ai Sig.ri Sindaci della provincia di
Alessandria

p.c. Ufficio territoriale di Governo
Alessandria

Oggetto: impiego del volontariato di protezione civile in manifestazioni pubbliche a rilevante impatto sociale.

Al fine di chiarire la possibilità di utilizzo del volontariato di Protezione Civile in occasione di manifestazioni a rilevante impatto sociale, riteniamo necessario ricordare che tale possibilità è normata ai sensi dell'art 17 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R **Regolamento regionale del volontariato di protezione civile**, come segue:

(Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale)

1. L'impiego del personale volontario e delle attrezzature in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, nonché di specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.
2. Ai fini dell'impiego del volontariato di protezione civile e dei mezzi al seguito è necessaria la presenza:
 - a) dell'evento ai fini della salvaguardia della vita umana, dei beni e dei valori che contraddistinguono l'attività di protezione civile;
 - b) di una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
 - c) di un atto formale dell'autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'istituzione temporanea del Centro operativo comunale (COC);
 - d) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell'organizzazione di volontariato.
3. L'attivazione della pianificazione comunale non interferisce con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

4. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del d.p.r. 194/2001.

5. In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 del d.p.r. 194/2001 deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di protezione civile comunale.

Ciò premesso, risulta evidente che per l'utilizzo del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni a rilevante impatto sociale, siano necessari tutti i requisiti previsti dal comma 2 lettera a)b)c)d) del sopraccitato articolo, ricordo inoltre che il volontario di protezione civile non dispone delle necessarie qualifiche per sostituire gli agenti di polizia municipale nella regolazione del traffico o di altre iniziative similari.

Inoltre, sempre il regolamento regionale prevede:

Art. 19.

(Utilizzo degli emblemi e segni di riconoscimento, automezzi e attrezzature)

1. Con l'iscrizione nel registro regionale o nell'elenco nazionale del Dipartimento di protezione civile viene autorizzato alle singole organizzazioni l'uso dell'emblema, secondo le specifiche previste a livello nazionale e regionale.

2. I simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile, così come indicato nell'articolo 17 e come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.

Si fa presente che in caso di attivazione del volontariato, i cui oneri ricadono sull'amministrazione comunale organizzatrice, l'apertura del C.O.C. (Centro operativo comunale) deve necessariamente prevedere, la presenza di tutte le funzioni di supporto necessarie come da piano comunale e da linee guida nazionale.

L'ordinanza del sindaco di apertura del C.O.C. oltre ad essere comunicata a tutte le funzioni di supporto e alla popolazione, deve necessariamente essere inviata per competenza alla Prefettura di Alessandria e solo per conoscenza al Servizio Protezione Civile della Provincia.

Ringraziando porgo distinti saluti

**F.to IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE
AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Ing. Claudio Coffano**